

## GRADUATORIE PERMANENTI

### ANCORA NOVITÀ

## SULLE GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE

*di Massimiliano Biagi dalla redazione di Meridiano scuola, 13 luglio 2004*

Nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2978 di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, sono stati approvati alcuni emendamenti che introducono modifiche alle leggi 333/2001 e 143/2004 relative alla materia scolastica.

L'approvazione è avvenuta secondo le previsioni, con l'unica differenza che non è passato il "sub-emendamento" proposto dal sen. Manzione tendente ad assegnare il raddoppio del punteggio solo per i servizi svolti nelle scuole di montagna, nelle piccole isole e nei penitenziari a partire dal prossimo anno scolastico.

Anche per il raddoppio del punteggio varrà dunque la regola generale fissata dall'emendamento 8.0.201, approvato oggi, secondo il quale le novità introdotte dalla nuova tabella allegata alla 143/04 avranno effetto, con riguardo ai servizi d'insegnamento, solo per quelli prestati dall'a.s. 2003/2004. Anche se non del tutto, viene meno pertanto la retroattività delle modifiche introdotte in materia di titoli di servizio; sembra in realtà poco comprensibile la scelta di farle decorrere da un anno scolastico che è praticamente concluso. Più logico sarebbe stato il riferimento all'a.s. che inizia il prossimo settembre.

Sempre con riferimento alla legge 143, viene chiarito che il servizio non specifico può essere fatto valere solo nell'ordine di scuola cui si riferisce (materne, elementari ed educativi, da un lato, e secondarie di primo e secondo grado, dall'altro) e che il raddoppio del punteggio per il servizio svolto nelle scuole di montagna è assegnato solo se il duplice requisito (scuola situata oltre i 600 metri s.l.m. e in un comune montano) sussiste con riguardo alle sedi scolastiche specifiche in cui il docente ha prestato il servizio.

Viene infine modificata la legge 333/2001, spostando, per l'a.s. 2004/05, il termine per le assunzioni dal 31 luglio al 20 agosto 2004.

Resta ora da vedere come il MIUR si adopererà per far applicare immediatamente queste modifiche presso i diversi CSA. E' da ricordare infatti che il disegno di legge 2978 non è ancora legge dello Stato. Il ricorso ad un apposito decreto legge potrebbe essere la via percorribile.

**Stralcio del RESOCONTO della seduta pomeridiana del Senato n. 634 del 13 luglio 2004.**

(...)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.200/1, sul quale sono stati espressi pareri favorevoli da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

MALAN, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei correggere il parere precedentemente espresso sull'emendamento 8.0.200/1, presentato dal senatore Manzione.

Il parere del relatore su tale emendamento è contrario, mentre resta favorevole il parere sull'emendamento 8.0.200 del senatore Ascutti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento in esame?

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ossia contrario.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, so che siamo nella fase della ghigliottina, ma dal momento che il relatore ed il rappresentante del Governo stanno modificando il parere in corso di esame, vorrei sapere quale sia la motivazione che li induce a modificare il parere su un emendamento così chiaro.

Mi permetto di far osservare che l'emendamento presentato dal senatore Asciutti non ha lo stesso tenore e capacità di incidere di quello da me presentato. L'emendamento 8.0.200/1 sterilizza soltanto la retroattività per la normativa introdotta recentemente per le scuole di montagna, che costringe i docenti a subire un'ingiusta decurtazione dei titoli perché si applica quella normativa anche al periodo in cui i docenti non ne erano a conoscenza. Esso sterilizza quindi - e concludo, signor Presidente - una norma che tutti hanno detto di voler correggere: la sottosegretario Aprea in quest'Aula il 1° luglio, il ministro Giovanardi alla Camera in sede di question time e quant'altro.

Quindi, purtroppo, l'emendamento Asciutti non ha lo stesso effetto. È bene che lo sappiano il relatore e il Governo, perché si tratta di un impegno che era stato assunto pubblicamente.

PRESIDENTE. Il relatore intende brevemente motivare?

MALAN, relatore. Signor Presidente, intanto è una correzione, perché il parere contrario non era stato motivato. In secondo luogo, si ritiene più equo che non ci sia retroattività, ma che la disposizione abbia efficacia a partire dall'anno scolastico in corso, quello cioè in cui entreranno in vigore le norme in esame.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, non mi convince quanto detto dal relatore. Evidentemente non conosce la materia e avrebbe dovuto sentire il collega Asciutti, che era d'accordo con la mia versione.

Comunque, affinché ognuno si assuma la propria responsabilità, anche il Governo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento, in modo che i colleghi sappiano che stanno facendo un'ennesima ingiustizia nei confronti dei precari.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal rescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.200/1, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.200, presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.201, presentato dal senatore Asciutti.

È approvato.

(...)

## EMENDAMENTI APPROVATI

### 8.0.2 (La Commissione)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004".

#### 8.0.200 (Asciutti)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)

1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".

#### 8.0.201 (Asciutti)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004".